

ALLEGATO A

## SCHEDA FABBISOGNO NAO

LOTTO	SUB LOTTO	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	FORNITORE	AIC	FORMA FARM. TICA	DOSAGGIO	UNITA' MISURA	QUANTITA' IN GARA	BASE ASTA IVA ESCLUSA	IMPORTO TOTALE
1	A	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO	PRADAXA*60X1CPS 110MG	Boehringer Ingelheim	038451074	CPS	110 mg	CAPSULA	1.905.300	€ 0,99900	€ 1.903.394,70
	B	B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO	PRADAXA*60X1CPS 150MG		038451112	CPS	150 mg	CAPSULA	854.100	€ 0,99900	€ 853.245,90
2	A	B01AF01	RIVAROXABAN	XARELTO*28CPR RIV 20MG	Bayer	038744189	CPR	20 mg	COMPRESSA	1.747.620	€ 1,68442	€ 2.943.726,08
	B	B01AF01	RIVAROXABAN	XARELTO*42CPR RIV 15MG		038744138	CPR	15 mg	COMPRESSA	1.149.750	€ 1,68442	€ 1.936.661,90
3	A	B01AF02	APIXABAN	ELIQUIS*60CPR RIV 2,5MG	Bristol-Myers Squibb	041225032	CPR	2,5 mg	COMPRESSA	1.752.000	€ 0,99900	€ 1.750.248,00
	B	B01AF02	APIXABAN	ELIQUIS*60CPR RIV 5MG		041225095	CPR	5 mg	COMPRESSA	2.255.700	€ 0,99900	€ 2.253.444,30
4	A	B01AF03	EDOXABAN TOSILATO	LIXIANA*28CPR RIV 30MG	Daiichi Sankyo	044315051	CPR	30 mg	COMPRESSA	235.060	€ 1,60036	€ 376.180,62
	B	B01AF03	EDOXABAN TOSILATO	LIXIANA*28CPR RIV 60MG		044315188	CPR	60 mg	COMPRESSA	286.160	€ 1,60036	€ 457.959,02

Anna Maria Peto

Stefano Sestini  
25/08/2017ALLEGATO A  
DETERMINAZIONE N. 582104  
DEL 09 OTT. 2017

APPALTO PER LA FORNITURA, IN DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DEI MEDICINALI INCLUSI NEL PRONTUARIO OSPEDALE TERRITORIO (PHT), AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 405/2001 E S.M.I., IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE N. 881/2015.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura, da effettuare in distribuzione per conto (DPC) dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), secondo quanto analiticamente descritto nella scheda allegata, ai sensi della legge n. 405/2001 e s.m.i., in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 881/2015 e n. 995/2017, fatti salvi ulteriori provvedimenti in merito, per la durata di mesi 12, per un importo presunto di € 12.474.860,51 + IVA (vedi allegato).

1. La fornitura è articolata in relazione ai medicinali prodotti e/o distribuiti da ciascun Fornitore, presenti nell'elenco di cui all'Allegato A).

2. Sono interessate alla fornitura del presente appalto le Aree Vaste dell'ASUR, di seguito specificate:

a) Area Vasta n. 1 - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU);

b) Area Vasta n. 2 - viale Stelluti Scala 26 - 60044 Fabriano (AN);

c) Area Vasta n. 3 - via Belvedere Sanzio 1 - 62100 Macerata (MC);

d) Area Vasta n. 4 - via Zeppilli 18 - 63023 Fermo (AP);

e) Area Vasta n. 5 - viale degli Iris Loc. Monticelli - 63100 Ascoli Piceno (AP).

3. Il Fornitore è obbligato a fornire unicamente il prodotto aggiudicato, precisando che un'eventuale sostituzione è ammessa solo previa autorizzazione da parte del richiedente.

4. Qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo e a sostituire/accreditare le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate.

ART. 2. QUANTITA' DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura, secondo le modalità della DPC, in regime di somministrazione, dei medicinali elencati nell'Allegato A), al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, nel quale è riportato il codice AIC, la descrizione completa di forma farmaceutica e dosaggio, il codice di classificazione ATC e il principio attivo.

2. Le quantità di medicinali riportate nell'Allegato A), sono state determinate come proiezione annua del consumo dei primi 9 mesi dell'anno 2017 e sono indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze non predeterminabili quali, esemplificando:

a) al mercato del farmaco (commercio di prodotti innovativi per il trattamento di particolari patologie, ecc.).

b) alle eventuali disposizioni che la regione Marche vorrà emanare a seguito della notifica, da parte dell'ASUR, degli esiti delle trattative di cui alla presente procedura;

c) alle indicazioni che verranno fornite a seguito di valutazioni farmaco-economiche e di atti di indirizzo sull'appropriatezza terapeutica elaborate da soggetti ed istituzioni allo scopo incaricate, nonché ad even-

tuali misure di contenimento della spesa farmaceutica disposta dallo Stato o dalla Regione Marche o ad eventuali decisioni assunte in relazione a possibili modifiche ed aggiornamenti.

3. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste o eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori rispetto ai quantitativi indicati. Non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora le richieste di fornitura siano inoltrate per quantità inferiori o superiori a quelle stimate.

4. Le singole quantità e la sommatoria delle stesse indicate potranno variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560, paragrafo 1 del Codice Civile, per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'ASUR nel periodo di validità contrattuale.

5. Il Fornitore prende atto e accetta che nel corso del contratto l'ASUR possa esercitare la facoltà di estendere l'elenco dei medicinali in DPC ad altri medicinali rientranti nell'elenco dei principi attivi approvati dalla Regione Marche per tale attività, anche con provvedimenti successivi.

6. Le forniture potranno essere sospese o interrotte per una o più specialità farmaceutica, qualora decisioni motivate (variazioni indirizzi terapeutici, immissione in commercio di specialità innovative, costi complessivi in DPC superiori per il SSR rispetto al canale della farmaceutica convenzionata, ecc.) giustifichino la loro esclusione dall'utilizzo in ambito aziendale.

### ART. 3. CARATTERISTICHE DEI MEDICINALI

1. I medicinali forniti devono:

a) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e in piena rispondenza ai requisiti previsti dalle stesse norme e dalla vigente Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) corrispondere per tipologia e caratteristiche specifiche a quanto richiesto nell'*Allegato A*), nel quale è riportata, tra l'altro, l'indicazione del codice AIC, la descrizione completa contenente il nome commerciale, il dosaggio, la forma farmaceutica ed il formato, il codice di classificazione ATC e il principio attivo.

2. I medicinali devono inoltre rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla Farmacopea italiana ed europea in vigore.

3. Qualora nel corso della durata contrattuale si manifestasse la necessità di inserire prodotti contenenti lo stesso principio attivo con forma farmaceutica, formato o dosaggio non presenti nell'*Allegato A*) ma di classificazione medesima, gli stessi potranno essere inseriti/offerti in DPC, applicando la stessa o maggiore percentuale di sconto definita per il presente contratto al corrispondente prezzo al pubblico.

4. E' obbligo del Fornitore segnalare tempestivamente ogni provvedimento di variazione, revoca, sequestro o sospensione dell'utilizzo e/o commercializzazione dei medicinali o di suoi lotti di produzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa ed a provvedere all'eventuale sostituzione del prodotto nel termine di tempo e nelle modalità indicate o all'accredito del corrispondente importo.

### ART. 4. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. Qualora, nel corso della durata del contratto, il Fornitore immetta in commercio e proponga la fornitura di prodotti contenenti lo stesso principio attivo con formulazione diversa da quella presente nell'*Allegato A*) e di medesima classificazione, l'ASUR può avvalersi della facoltà di acquistare i nuovi prodotti, applicando la percentuale di sconto al corrispondente prezzo al pubblico pari a quella del presente appalto o maggiore, se offerta dal Fornitore.

2. L'estensione dell'aggiudicazione di cui al comma precedente può avvenire a seguito di accettazione da parte del Fornitore della clausola relativa al prezzo.

### ART. 5. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore s'impegna a fornire al Distributore:

a) i medicinali di cui al PHT presenti nell'*Allegato A*), ai fini della successiva consegna alle Farmacie convenzionate, per realizzare la DPC di cui all'ex allegato 2 al D.M. 22.12.2000, ora PHT, ai sensi dell'art. 8,

comma 1, lettera a) della legge n. 405/2001 e s.m.i., in attuazione dell'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche (di seguito DGRM) n. 881/2015, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti;

b) i medicinali che la Regione Marche intenderà distribuire attraverso le farmacie convenzionate.

2. Il Fornitore s'impegna a consegnare al Distributore i medicinali ordinati entro sette giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, ovvero entro 24 ore per gli ordini che, in sede di trasmissione, siano espressamente qualificati urgenti.

3. Il periodo di validità residua dei prodotti forniti non deve essere inferiore ai due terzi del periodo di validità complessivo, salvo diverso esplicito accordo con il Distributore.

4. I medicinali dovranno essere contenuti in confezioni con il bollino ottico annullato e dovranno recare la dicitura "CONFEZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE".

5. Il Distributore provvederà, su richiesta delle singole farmacie convenzionate, private e pubbliche, a fornire i medicinali alle farmacie stesse, nelle forme previste dagli accordi di cui all'art. 1, ai fini della dispensazione agli assistiti del SSN.

6. In caso di necessità, il Distributore provvederà, su richiesta dell'ASUR o della Regione Marche, a fornire i medicinali anche alle farmacie ospedaliere delle AV.

7. Le parti del presente contratto si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto dello stesso nel più scrupoloso rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano le rispettive attività.

#### ART. 6. ACCERTAMENTO QUANTITÀ E QUALITÀ DEI MEDICINALI CONSEGNATI

1. I controlli sulle forniture sono effettuati secondo quanto di seguito precisato:

a) le forniture devono corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordini; eventuali eccedenze non autorizzate non sono ritirate;

b) la firma apposta per ricevuta dei medicinali al momento della consegna indica solo una verifica circa la corrispondenza del numero dei colli inviati e non impegna il ricevente, che può avanzare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei medicinali non rilevabili all'atto della consegna stessa, e non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzo del medicinale;

c) la quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali di destinazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore, che provvede ad integrarla nel caso di non rispondenza;

d) l'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle proprie responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto;

e) l'accettazione di ogni tipo di prodotto fornito avviene a giudizio dell'incaricato al ricevimento;

f) i prodotti forniti che a giudizio del ricevente o degli utilizzatori non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di offerta, abbiano un periodo di validità residua inferiore a quanto previsto all'art. 7, comma 3, sono restituiti e il Fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione/accredito;

g) il Fornitore deve rispondere, quindi, in qualsiasi momento, di eventuali danni agli addetti alla movimentazione dei medicinali forniti o a terzi, derivanti dal loro utilizzo, a causa difetti ed imperfezioni dello stesso;

h) il Fornitore è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio del Fornitore stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte del ricevente per ulteriori degradamenti o deprezzamenti;

i) il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei medicinali rifiutati al momento della consegna o che risultino difettosi durante l'utilizzo e, nel caso in cui non provveda con immediatezza, è consentito l'acquisto

presso altro operatore economico, in danno del Fornitore.

2. Eventuali vizi dei medicinali forniti, rilevati da ciascuno dei successivi acquirenti, dovranno essere contestati per iscritto ed esclusivamente al soggetto che li ha forniti entro 8 (*otto*) giorni dalla loro consegna; qualora si tratti di vizi occulti, entro 8 (*otto*) giorni dalla loro scoperta ovvero dalla contestazione ricevuta dal soggetto a cui sono stati successivamente ceduti.

3. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il Fornitore deve ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito dell'importo rapportato alla quantità ritirata e al prezzo fatturato.

#### ART. 7. IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO

1. L'imballaggio esterno che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire la buona conservazione e l'integrità dei medicinali forniti, anche durante il trasporto, e il facile immagazzinamento.

2. Sull'imballaggio deve essere posta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

a) contrassegno del Fornitore, indicazione dei medicinali contenuti, quantitativo, oltre a tutte le etichette previste dalla legge;

b) indicazioni richieste dalle norme vigenti, che ne consentano la facile lettura, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione;

c) eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

3. La confezione dei medicinali forniti deve rispettare i seguenti criteri:

a) sono accettati solo medicinali in confezione ospedaliera, di cui sia autorizzata l'immissione in commercio (AIC);

b) deve riportare la fustella, debitamente annullata, preferibilmente in rosso;

c) deve riportare la dicitura "CONFEZIONE OSPEDALIERA/AMBULATORIALE", in conformità all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2014, tenendo conto che l'annullamento non deve in ogni caso interferire con la leggibilità del codice a barre;

d) devono essere riportate, in modo immediatamente decifrabile, le iscrizioni indicanti il numero di lotto, il codice dei prodotti, tipo e numero di materiali contenuti, ditta produttrice, modalità di conservazione, oltre ad ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.

4. Limitatamente ad eventuali medicinali dell'*Allegato A*), appartenenti alla classe ATC L01 sotto forma di preparazioni iniettabili in soluzione o da ricostituire, il confezionamento deve rispondere ai requisiti specifici atti a ridurre il rischio di rottura e dispersione nell'ambiente.

#### ART. 8. ONERI DI TRASPORTO E RISCHI

1. In deroga all'articolo 1510, comma 2 del codice civile, le spese di imballo e trasporto fino al domicilio del Distributore sono a carico del Fornitore, mentre quelle dal Distributore alle farmacie convenzionate sono a carico del Distributore.

2. Dal momento della consegna e presa in carico dei medicinali presso il magazzino del Distributore, sono a carico di quest'ultimo, nei rapporti con il Fornitore, tutti gli oneri ed i rischi relativi ai prodotti, compresi quelli inerenti alla loro conservazione anche in forza delle disposizioni di legge a tal fine applicabili.

3. Nei rapporti con le Farmacie, tutti i rischi relativi ai prodotti, compresi quelli inerenti alla loro conservazione anche in forza delle disposizioni di legge a tal fine applicabili, sono a carico del Distributore fino al momento della consegna e presa in carico da parte della singola Farmacia.

#### ART. 9. COMUNICAZIONI, EVENTI AVVERSI E RECLAMI

1. Il Distributore s'impegna a comunicare i dati di vendita, esclusivamente alla Regione Marche, all'ASUR e al Fornitore, secondo le modalità e procedure stabilite dalla Regione Marche stessa, nonché a segnalare al singolo Fornitore eventuali eventi avversi e reclami relativi alla qualità dei prodotti.

**ART. 10. RESTITUZIONE DELLE GIACENZE**

1. Al termine del presente contratto le eventuali giacenze di magazzino potranno essere restituite dal Distributore al Fornitore, con accredito pari al prezzo di fatturazione.

2. Tale facoltà di restituzione delle giacenze potrà essere esercitata dal Distributore già alla scadenza del contratto, anche in caso di rinnovo.

3. La restituzione dei medicinali dovrà essere corredata di dichiarazione del Direttore Tecnico del Distributore che attesti la corretta conservazione ed integrità dei prodotti.

4. I medicinali non vendibili (revocati, sospesi, ritiro lotti, scaduti, non movimentati nei sei mesi precedenti, ecc.) saranno riconsegnati dal Distributore al Fornitore, che avrà diritto di scegliere se accreditare al primo il prezzo originario di fornitura o sostituirli.

Step - Spetello  
25/03/2017

Anna Maria Pette

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA, IN DISTRIBUZIONE PER CONTO DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DEI MEDICINALI INCLUSI NEL PRONTUARIO OSPEDALE TERRITORIO (PHT), AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 405/2001 E S.M.I., IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE N. 881/2015

#### ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di medicinali, in "distribuzione per conto" dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, tramite le farmacie convenzionate, pubbliche e private, di medicinali inclusi nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT), secondo la determinazione AIFA in data 29/10/2004 e s.m.i., ai sensi della legge n. 405/2001 e s.m.i., in applicazione della deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche n. 881/2015.

2. Per quanto concerne l'oggetto dell'appalto e le condizioni di esecuzione, quanto espressamente stabilito nel presente contratto si intende integrato da tutto quanto previsto negli atti costituenti la documentazione del presente appalto, di cui il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza, nonché dall'offerta economica presentata in data \_\_\_\_/201\_\_ per il presente appalto, a tutti gli effetti impegnativa per lo stesso Fornitore, secondo quanto ivi riportato.

#### ART. 2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

1. Ai fini del presente contratto, s'intende:
- a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
  - b) per «Area Vasta» o «AV»: le Area Vaste interessate all'appalto, di seguito indicate con la relativa sede:
    - 1. Area Vasta n. 1 - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU);
    - 2. Area Vasta n. 2 - via Turati 51 - 60044 Fabriano (AN);
    - 3. Area Vasta n. 3 - via Belvedere Sanzio 1 - 62100 Macerata (MC);
    - 4. Area Vasta n. 4 - via Zeppilli 18 - 63023 Fermo (AP);
    - 5. Area Vasta n. 5 - viale degli Iris Loc. Monticelli - 63100 Ascoli Piceno (AP);
  - c) per «Distributore»: il distributore incaricato della consegna dei medicinali alle farmacie convenzionate, ai fini della distribuzione per conto;
  - d) per «DPC»: distribuzione per conto;
  - e) per «DGRM»: deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche;
  - f) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
  - g) per «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;
  - h) per «PHT»: il Prontuario Ospedale Territorio;
  - i) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni;
  - j) per «SSN»: il Servizio sanitario nazionale;
  - k) per «SSR»: il Servizio sanitario regionale.

#### ART. 3. DESCRIZIONE E QUANTITA' DELLA FORNITURA E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per quanto concerne la descrizione e quantità della fornitura e le modalità di esecuzione del contratto

Azienda Sanitaria Unica Regionale

(Fornitore) \_\_\_\_\_

to, si fa riferimento a quanto stabilito nel capitolato speciale, ed eventuali relativi allegati, che sarà riportato nel presente schema di contratto, anche mediante rinvio allo stesso capitolato speciale.

#### ART. 4. ONERI DI TRASPORTO E RISCHI

1. In deroga all'articolo 1510, comma 2 del codice civile, le spese di imballo e trasporto fino al domicilio del Distributore sono a carico del Fornitore, mentre quelle dal Distributore alle farmacie convenzionate sono a carico del Distributore.

2. Dal momento della consegna e presa in carico dei medicinali presso il magazzino del Distributore, sono a carico di quest'ultimo, nei rapporti con il Fornitore, tutti gli oneri ed i rischi relativi ai prodotti, compresi quelli inerenti alla loro conservazione anche in forza delle disposizioni di legge a tal fine applicabili.

3. Nei rapporti con le Farmacie, tutti i rischi relativi ai prodotti, compresi quelli inerenti alla loro conservazione anche in forza delle disposizioni di legge a tal fine applicabili, sono a carico del Distributore fino al momento della consegna e presa in carico da parte della singola Farmacia.

#### ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi 12 (*dodici*), a decorrere dal \_\_\_\_/201\_\_.

2. L'ASUR si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei medicinali assegnati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, qualora le procedure e i protocolli di cura dovessero subire variazioni rispetto a quelle sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

3. Al termine della durata del contratto, l'ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto:

a) la proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

4. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire il contratto alle stesse condizioni contrattuali.

5. E' escluso ogni rinnovo tacito del contratto oltre la data di scadenza prevista. L'eventuale tolleranza o spontanea prosecuzione oltre tale data, eccettuata la continuazione del servizio e fornitura per il periodo di proroga di cui sopra, sarà considerata esclusiva attuazione del dovere di correttezza e collaborazione e non costituirà in alcun modo rinnovo del contratto né assunzione tacita di analogo impegno contrattuale.

6. Alla scadenza del presente contratto l'ASUR o le AV potranno acquistare direttamente i medicinali in giacenza presso il Distributore ai prezzi pattuiti nel presente contratto, ad esclusione del sovrapprezzo spettante al Distributore, previa dichiarazione del Direttore Tecnico del Distributore che attesti la corretta conservazione ed integrità dei prodotti.

#### ART. 6. PREZZI

1. La fornitura dei medicinali sarà effettuata ai prezzi riportati nel prospetto allegato, che è parte integrante del presente contratto, per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_, + IVA, oltre le provvigioni spettanti al CODIN e alle farmacie convenzionate.

2. I prezzi contrattuali sono riferiti all'offerta presentata dal Fornitore, in base alla quale è determinata la percentuale di sconto applicata rispetto al prezzo ufficiale (al pubblico o ex factory) vigente alla data dell'offerta, e tale percentuale di sconto sarà applicata in caso di variazioni del prezzo derivanti da disposizioni normative.

3. Nel corso del contratto, il prezzo di fornitura applicato dal Fornitore al Distributore sarà rideterminato in base al prezzo ufficiale (al pubblico o ex factory) di ciascun medicinale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vigente alla data dell'uscita del farmaco stesso dal magazzino del Fornitore, depurato dello sconto minimo previsto dalla normativa vigente, tempo per tempo, per la cessione di medicinali alle Aziende del SSN, nonché dello sconto offerto in fase di procedura negoziata, come riportato nell'*Allegato A*) al presente contratto, di cui è parte integrante.

4. Il Distributore provvederà, su richiesta delle singole farmacie convenzionate, private e pubbliche, a fornire i medicinali alle farmacie stesse, nelle forme previste dagli accordi di cui in premessa, ai fini della dispensazione agli assistiti del SSN, ad un prezzo consensualmente fissato pari al costo di acquisto sostenuto come sopra dal Distributore, maggiorato di un importo per gli oneri distributivi, secondo quanto stabilito



dalla Regione Marche.

5. La rideterminazione in aumento o in diminuzione del prezzo di fornitura sarà applicata a decorrere dalla prima consegna del medicinale all'assistito, successiva alla data di entrata in vigore della variazione del prezzo.

6. In caso di variazioni di prezzo del medicinale intervenuta tra la data dell'uscita del farmaco dal magazzino del Fornitore e quella di consegna all'assistito, ciascuna delle parti chiederà il conguaglio al rispettivo fornitore, il quale emetterà nota di variazione per la differenza di prezzo, comprensiva del margine per oneri distributivi, stabilito a favore del Distributore.

7. Qualora una specialità medicinale venga offerta per qualsiasi ragione sia nella presente procedura che in una procedura complementare (procedura aperta / procedura negoziata), sarà preso come valido il prezzo offerto più conveniente per l'ASUR.

8. Il prezzo di fornitura s'intende comprensivo di imballo, trasporto franco destinazione, facchinaggio e di qualsiasi altra spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

9. Nel caso in cui il fornitore sia interessato ad acquisire i dati relativi all'andamento dei consumi dei propri medicinali, questa Azienda, tramite il distributore, provvederà alla trasmissione degli stessi con la tempistica concordata. In tal caso il fornitore dovrà applicare uno sconto ulteriore pari al 1,5% rispetto ai prezzi contrattuali.

#### ART. 7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Il Fornitore emetterà, con cadenza mensile, fattura al Distributore relativamente ai farmaci consegnati, ai prezzi indicati nell'*Allegato "A"*, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti.

2. Il termine per il pagamento da parte del Distributore di ciascuna fattura emessa dal Fornitore è fissato nei termini di 60 giorni, a decorrere dalla di ricevimento fattura, fine mese.

3. In caso di ritardato pagamento da parte del Distributore, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

4. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

#### ART. 8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti pertinenti con l'esecuzione del presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i comunicato/i all'ASUR, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): \_\_\_\_\_.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

(Fornitore) \_\_\_\_\_

6. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### ART. 9. PENALI

1. Fatto salvo quanto già previsto in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, l'ASUR o le AV si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali:

a) per ogni ritardo nella consegna di medicinale per la DPC, penale pari a 1,5 volte il maggior prezzo pagato dall'ASUR alla farmacia convenzionata,

b) per ogni altra inosservanza delle norme previste dal presente accordo, che non abbiano carattere meramente formale e che non siano altrimenti assistite, per legge o per contratto, da altri rimedi risarcitori: penale fino ad un massimo di € 500,00.

2. Le penali potranno essere applicate al Fornitore o al Distributore; qualora applicate dall'ASUR al Distributore a causa di un inadempimento del Fornitore, saranno conseguentemente applicate anche dal Distributore al Fornitore.

3. Qualora il Fornitore ritardi la consegna dei prodotti rispetto ai termini stabiliti, o non la effettui, il Distributore può acquistare presso altri operatori economici corrispondenti quantità e qualità di prodotti a danno del Fornitore inadempiente e, quindi, responsabile sia per la differenza dell'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante a causa dell'inadempienza stessa e il Fornitore inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

4. L'ammontare delle penalità è addebitato, senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi a favore del Fornitore; in assenza di crediti o risultando questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva, ove richiesta.

5. In tali casi, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla richiesta, l'importo della cauzione definitiva deve essere adeguato.

6. Il pagamento delle penali non solleva il Fornitore dal rispondere di eventuali danni, né lo esonera dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgenza dell'obbligo del pagamento.

#### ART. 10. FORZA MAGGIORE

1. Una parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o la mancata esecuzione delle sue obbligazioni dovuta in via diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo (ad esempio il caso fortuito). Avrà comunque l'obbligo di notificare immediatamente all'altra parte l'esistenza di una causa di forza maggiore, di adoperarsi con il massimo impegno per rimuovere la causa di forza maggiore e, quando venuta meno la causa di forza maggiore, di riprendere immediatamente ad adempiere i propri obblighi contrattuali.

2. Qualora intervenga una causa di forza maggiore, il rapporto tra le parti si intenderà sospeso fino al momento della cessazione di tale causa di forza maggiore, restando inteso, tuttavia, che, qualora la causa di forza maggiore si protragga ininterrottamente per un periodo superiore a 30 giorni, la parte non impedita dal rapporto potrà recedere dal contratto mediante preavviso scritto inviato all'altra parte per raccomandata A/R o PEC con almeno 7 giorni di anticipo.

#### ART. 11. PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Qualora l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto comporti la necessità di acquisire dati di terzi e ciò richieda, ai sensi del Codice sulla Privacy e s.m.i., l'informativa ed eventualmente il consenso, sarà a cura della parte a ciò tenuta ai sensi della predetta legge provvedere alla relativa comunicazione e/o alla richiesta del consenso.

2. Le parti si impegnano a compiere tutti gli adempimenti che dovessero rendersi necessari per ottemperare alla predetta legge e, con la sottoscrizione del presente contratto, prestano esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione dello stesso, i propri dati vengano inseriti nelle rispettive banche dati di ciascuna delle altre parti per la gestione amministrativa, contabile e tecnica dello stesso e che tali dati, per



le necessità di cui sopra, potranno essere forniti anche ad altre società, collegate ad una delle parti o a terzi, ove ciò sia necessario per le facoltà di adempimenti connessi all'oggetto del presente contratto, nonché per l'archiviazione centralizzata dello stesso da parte di una delle parti.

3. Le parti confermano e si danno altresì reciprocamente atto di conoscere i diritti riconosciuti alle medesime dall'art. 7 e 8 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

4. L'ASUR e il Distributore tratteranno ogni dato/documento relativo al Fornitore nella più assoluta riservatezza e si impegnano a non trasferirne il contenuto a terzi senza il preventivo consenso dello stesso Fornitore.

5. Tutti gli obblighi assunti dall'ASUR e tutte le autorizzazioni da questa concesse con la presente clausola si intendono, rispettivamente, assunti e concesse anche in nome e per conto delle Aree Vaste da questa rappresentate.

#### ART. 12. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi della vigente normativa antimafia, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare all'ASUR le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

a) stipula di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore acconsenta di modificare le condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della DGRM n. 1670 del 26/11/2012;

c) attuazione da parte della Regione Marche di accordi e procedure di gara con altre regioni, finalizzate all'acquisto di medicinali sulla base di un fabbisogno complessivo, relativamente all'aggiudicazione dei medicinali inclusi nel presente contratto, a seguito della stipula del nuovo contratto di fornitura in unione di acquisto;

d) scadenza del brevetto del medicinale, per cui è riconosciuta all'ASUR la facoltà di attivare procedura negoziata con tutti i potenziali fornitori del farmaco equivalente riportato nella lista di trasparenza AIFA.

4. In caso di successivi provvedimenti della Regione Marche, che modificano le condizioni della DPC, le parti potranno adeguare il presente contratto, fatta salva la facoltà di recesso per le parti.

#### ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione delle penali previste per le forniture non eseguite.

2. In particolare l'ASUR, decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni negli ordinativi di fornitura o nelle diffide ad adempiere fissate ex art. 1454 C.C., oltre all'applicazione della penale, può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al Fornitore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Azienda Sanitaria Unica Regionale

(Fornitore) \_\_\_\_\_

3. L'ASUR può inoltre procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora il soggetto incaricato della verifica di conformità rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere;
  - b) nel caso di mancata corrispondenza dei prodotti consegnati alle caratteristiche dichiarate in sede di gara;
  - c) nel caso di perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti dalla legge e dagli atti di gara;
  - d) nel caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
  - e) nel caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'ASUR.
4. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatta in relazione alle forniture eseguite e ritenute colaudabili.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifica di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:
  - a) di acquistare in danno del Fornitore;
  - b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
7. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'ASUR rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo da parte dell'ASUR e, se il deposito risulta insufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
8. E' causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto dell'obbligo del Fornitore del medicinale, non più coperto da brevetto, di adeguare - dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA - il prezzo della propria offerta almeno al 50% (cinquantapercento), IVA esclusa, del farmaco equivalente riportato nella stessa lista, se economicamente più vantaggioso per l'ASUR.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

#### ART. 14. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha costituito garanzia fideiussoria a favore dell'ASUR per l'importo di Euro \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del Codice, mediante garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_.
2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 113, comma 2 del Codice).
3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice; altresì il Fornitore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.
6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Fornitore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

ART. 15. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Nell'esecuzione del contratto non sono stati individuati rischi da interferenze, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alle modalità di fornitura dei prodotti oggetto del contratto, per cui non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo a tale titolo.

ART. 16. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

*(in alternativa al paragrafo precedente)*

2. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

a) \_\_\_\_\_

3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato al Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 17. FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia tra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell'ASUR e/o del Distributore; ogni interruzione delle forniture è ritenuta contraria alla buona fede e il Fornitore è considerato responsabile di eventuali danni causati all'ASUR, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell'interruzione.

ART. 18. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

ART. 19. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 20. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan, 2 - 61031 Ancona - fax 071. \_\_\_\_\_ - PEC: [asur@emarche.it](mailto:asur@emarche.it) ;

\_\_\_\_\_  
Azienda Sanitaria Unica Regionale

\_\_\_\_\_  
(Fornitore)

b) (Fornitore) \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_.

Ancona, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Il Fornitore

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente quanto stabilito ai seguenti articoli: art. \_\_\_\_ (Durata del contratto), art. \_\_\_\_ (Revisione del prezzo), art. \_\_\_\_ (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), art. \_\_\_\_ (Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei flussi finanziari), art. \_\_\_\_ (Penali), art. \_\_\_\_ (Recesso dal contratto), art. \_\_\_\_ (Risoluzione del contratto per inadempimento), art. \_\_\_\_ (Subappalto), art. \_\_\_\_ (Foro competente).

Ancona, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li

Azienda Sanitaria Unica Regionale


Il Fornitore

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(qualifica, nome, timbro e firma)

**Allegati:**

1. Allegato A) - Prospetto riepilogativo dei medicinali oggetto del contratto, con il relativo prezzo netto di cessione

  
25/09/2017

